

**REGOLAMENTO DELL'ALTA SCUOLA EUROPEA
DI SCIENZE RELIGIOSE "GIUSEPPE ALBERIGO"**

(Approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 12/06/2015)

Art. 1

Finalità e caratteristiche

La Fondazione per le Scienze religiose Giovanni XXIII promuove l'Alta Scuola europea di Scienze religiose "Giuseppe Alberigo" presso l'Istituto per le Scienze religiose di Bologna.

L'Alta Scuola ha per finalità la formazione alla ricerca di giovani studiosi e studiose nelle discipline storico-religiose, esegetiche e teologiche attraverso il lavoro comune con gli studiosi della Fondazione e in dialogo con la ricerca internazionale e conferisce il Diploma di perfezionamento scientifico in Scienze religiose. Tale diploma è equipollente - a istanza di parte, a norma del D.M. 19/10/1998 (Gazzetta Ufficiale n. 252 del 28/10/1998) - al titolo di Dottore di ricerca rilasciato dalle università italiane.

Il corso di perfezionamento ha la durata di tre anni e prevede la partecipazione obbligatoria alle attività scientifiche, formative e seminariali realizzate nell'ambito dell'Alta Scuola.

L'Alta Scuola può stipulare accordi o convenzioni con università e istituti di ricerca, italiani o stranieri, per la realizzazione di progetti formativi e di ricerca.

Art. 2

Organi

Il Comitato scientifico della Fondazione Giovanni XXIII svolge le funzioni di collegio dei docenti e sovrintende, a norma dell'art. 7 dello Statuto della Fondazione stessa, alle attività scientifiche dell'Alta Scuola, formulando le linee di ricerca e gli indirizzi delle attività formative e seminariali.

Il Direttore dell'Alta Scuola, nominato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, ne ha la rappresentanza legale e cura l'attuazione delle attività scientifiche, formative e seminariali, tenendo gli opportuni rapporti con gli allievi. Per l'espletamento delle sue funzioni, il Direttore può essere coadiuvato da un Coordinatore, nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore stesso. Il Coordinatore può essere delegato dal Direttore anche alla firma degli atti.

Il Direttore e il Coordinatore partecipano alle riunioni del Comitato scientifico, integrandolo ad ogni effetto nell'espletamento delle funzioni di cui al comma 1.

Art. 3

Requisiti di ammissione

L'Alta Scuola mette a concorso, per ogni ciclo formativo triennale, un numero massimo di tre posti, di cui almeno uno con borsa. Per tali posti possono fare domanda giovani, italiani o

stranieri, che abbiano conseguito il diploma di laurea specialistica o magistrale (o titolo di studio straniero equipollente ai sensi della legge italiana) in ambiti disciplinari coerenti con gli obiettivi formativi del corso di perfezionamento e siano in possesso delle competenze specifiche e delle conoscenze linguistiche indicate nel bando di ammissione.

I termini e le condizioni per il conseguimento della borsa, cui possono concorrere coloro che non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età, sono fissati dal relativo bando.

L'ammissione all'Alta Scuola è valutata da una commissione appositamente nominata dal Comitato scientifico. La commissione, composta dal Segretario della Fondazione e da tre membri fra i quali il Direttore dell'Alta Scuola, determina la graduatoria degli idonei sulla base dei titoli, dei percorsi di studio e delle competenze specifiche dei candidati, nonché di eventuali prove indicate dal bando, che possono includere seminari ed esercitazioni.

Art. 4

Obblighi degli allievi e attività di ricerca

Gli allievi devono attendere ai loro studi e alle attività formative e di ricerca, con carattere di esclusività, per 44 settimane annue, a tempo pieno, negli orari di apertura dell'Istituto.

L'ammissione agli anni successivi al primo è condizionata al parere favorevole del Comitato scientifico - integrato ai sensi dell'art. 2, terzo comma - e del Segretario della Fondazione ed è subordinata all'avanzamento del lavoro di ricerca, alla regolare frequenza e alla partecipazione alle attività formative.

Nel corso del primo anno il Comitato Scientifico, su proposta del Segretario della Fondazione, definisce il tema di ricerca di ciascun allievo e assegna un relatore. I relatori seguono e verificano periodicamente l'andamento del lavoro e propongono tempi ed attività dei soggiorni di studio all'estero.

Art. 5

Tesi ed esame finale

Gli allievi devono sostenere, al termine del triennio, l'esame per il conseguimento del Diploma di perfezionamento. L'esame consiste nella discussione di una dissertazione scritta, denominata tesi di perfezionamento scientifico, davanti al Comitato scientifico in funzione di commissione d'esame, su presentazione del relatore. La tesi deve essere consegnata almeno 30 giorni prima della data dell'esame.

Al termine della discussione, il Comitato scientifico concede o rifiuta, con giudizio scritto e motivato, il Diploma di perfezionamento scientifico in Scienze religiose.

Per fondati motivi, il Comitato scientifico può concedere la sospensione del corso per un anno, a tutti gli effetti e per non più di una volta, ovvero la dilazione di un anno, oltre il triennio, per la presentazione della tesi.

Art. 6

Cotutela di tesi

L'Alta Scuola attiva rapporti di collaborazione con università e istituzioni di ricerca straniere per la cotutela di tesi nelle discipline storico-religiose, esegetiche e teologiche per

allievi iscritti ai propri corsi di perfezionamento o a corsi di dottorato nelle istituzioni partner. La cotutela è disciplinata da apposita convenzione nominativa tra l'Alta Scuola e l'istituzione straniera, sottoscritta dal rappresentante di quest'ultima, dal Segretario della Fondazione per le scienze religiose e dal Direttore dell'Alta Scuola.

La convenzione prevede: l'argomento della tesi; la permanenza del dottorando presso l'Alta Scuola o del perfezionando presso l'istituzione partner per almeno un semestre di studi; le modalità di ammissione e di frequenza dell'allievo presso l'istituzione partner; la nomina di due supervisori - relatori della tesi - uno per ciascuna delle istituzioni contraenti; la partecipazione alla commissione di discussione della tesi, da svolgersi nella sede di appartenenza dell'allievo, di due docenti designati dall'istituzione partner; la redazione della tesi nella lingua indicata dall'istituzione di appartenenza dell'allievo.

In seguito alla relazione favorevole della commissione giudicatrice viene conferito all'allievo, da parte dell'università straniera il titolo di terzo livello (PhD), da parte dell'Alta Scuola il Diploma di perfezionamento scientifico in Scienze religiose, equipollente - a istanza di parte, a norma del D.M. 19/10/1998 (Gazzetta Ufficiale n. 252 del 28/10/1998) - al titolo di Dottore di ricerca rilasciato dalle università italiane.